

DINO PUNCUH

**TRA SIVIGLIA E GENOVA:
A PROPOSITO DI UN CONVEGNO COLOMBIANO**

Testo della presentazione, avvenuta a Genova, presso la sede della Società Ligure di Storia Patria, il 21 ottobre 1994, di *Tra Siviglia e Genova: notaio, documento, commercio nell'età colombiana*. Atti del convegno internazionale di studi storici per le celebrazioni colombiane organizzato del Consiglio Notarile dei distretti riuniti di Genova e Chiavari sotto l'egida del Consiglio Nazionale del Notariato (Genova - 12-14 marzo 1992), a cura di V. PIERGIOVANNI, Milano, Giuffrè, 1994 (Consiglio Nazionale del Notariato - Per una storia del notariato nella civiltà europea, II).

Io mi trovo nella stessa condizione di chi deve chiudere un convegno con la tradizionale relazione conclusiva, sia pur maggiormente favorito dalla possibilità di un migliore approccio al tema, in quanto ho potuto leggere con calma le relazioni. E tuttavia devo comunque affrontare la difficoltà di trovare una chiave d'accesso ad una tematica frastagliata che comprende notaio e documento, libri e commercio in epoca colombiana, calati in due realtà distinte che mal si confrontano tra loro. L'unico dato che sicuramente hanno in comune è quello cronologico.

Di questo si è ben reso conto lo stesso Pistarino nel suo discorso introduttivo ("L'arte del notaio a Genova ed a Siviglia nel tempo di Cristoforo Colombo", pp. 1-37), in cui c'è molta Genova, poca Siviglia: un discorso ecumenico, di vasto respiro, da Est a Ovest, dalla Cina al Nuovo Mondo, con una grande attenzione ai destini di Genova tra Impero Ottomano e la Spagna dei Re Cattolici, con poca Italia... E non poteva che essere così, se si considera che la Genova del Quattrocento non dimostra particolare attenzione e sensibilità alle vicende italiane, che non partecipa in alcun modo alla politica di equilibrio, che sembra non aver compreso la stessa pace di Lodi. Il destino e gli interessi di Genova sono esterni, interamente proiettati fuori dai confini tradizionali, che non hanno limiti spaziali; un destino, a differenza di Venezia, scarsamente territoriale.

Nel convegno che presentiamo stasera però c'è molto notariato, e me ne rallegro, perché ciò mi consentirà di trovare la chiave di accesso a questa conversazione, anche se poi, nei confronti tra la Superba e la città spagnola rischierò spesso di perdere il filo conduttore. C'è meno commercio, limitato in gran parte all'area sivigliana; ci sono infine alcune relazioni anomale, non correlate strettamente alla tematica del convegno; a tutte queste accennerò preliminarmente di sfuggita per concentrare l'esposizione sulle problematiche notarili, che mi sono più congeniali.

Ho detto poco commercio e qualche relazione anomala: sgombro quindi subito il campo per segnalare l'interesse delle relazioni di Antonio Collantes de Teran Sanchez («Mercaderes genoveses, aristocracia sevillana y comercio del aceite en el seculo XV» pp. 345-359) e di Juan Iglesias Rodriguez («Notas

sobre los fletamentos sevillanos, siglos XV-XVI», pp. 435-458). La prima di esse ci coinvolge specificamente, sia a causa di una lontanissima presenza di Genovesi nella Siviglia almohade che risale al XII secolo, sia perché già dal 1251, tre anni dopo la conquista della città, un privilegio di Ferdinando III di Castiglia assicurava condizioni di particolare favore ai mercanti genovesi, sia infine perché il commercio dell'olio realizza una sorta di convergenza tra gli interessi dei produttori, esponenti dell'aristocrazia sivigliana, e quelli dei mercanti genovesi, i maggiori esportatori. Entrambe le parti sono molto sensibili alle conseguenze sui mercati di un eccessivo carico fiscale, imposto dalla monarchia, con rischio di caduta della domanda, per divergere, tuttavia, quando i Genovesi non si limitano all'esportazione, ma tendono ad invadere anche il mercato spagnolo: il che è già di per se un sintomo del peso politico ed economico della nazione genovese.

La seconda, che affronta in tutti i suoi aspetti tecnici e giuridici il contratto di nolegggio, ci vede un po' defilati, probabilmente in conseguenza di antichi privilegi, risalenti già alla fine del secolo XIV, quando il re Enrico III, contrariamente alla legislazione imperante, riconosceva a loro il diritto di caricare mercanzie anche su *otrios navios de Genoa que son grandes e van bien armados e de muchos e buenos ballesteros*.

Tra le relazioni che considero anomale, ma non per questo prive di interesse, richiamo quella di Klaus Wagner («Guido de Lavezaris, genovés, 1512-1582: de Librero a Gobernador de Filipinas», pp. 377-391) su un genovese di origine, del quale si seguono le vicende: da libraio sivigliano alla carica di governatore delle Filippine, attraverso non poche avventure nel Nuovo Mondo; quella di Carmen Alvarez Marquez (pp. 229-325), dedicata ai libri italiani (con relativo catalogo) di Hernando Colombo, della biblioteca capitolare e colombina di Siviglia e, infine, la stessa relazione di Daniela Solfaroli Camillocci (pp. 393-434), centrata su Ettore Vernazza e su alcuni notai confratelli del "Divino Amore", sui quali ha allargato gli orizzonti delle nostre conoscenze, per di più su un tema, forse più italiano che genovese, scarsamente praticato in sede locale, se si eccettuano i rapporti tra il Vernazza e Caterina Fieschi Adorno e alcuni studi ospedalieri. E già si presenta una curiosità che ci introduce nel tema del notariato: tutti i notai richiamati dall'autrice, Vernazza compreso, non sembrano praticare molto attivamente la loro professione: pochi i contratti, in gran parte collegati alla loro esperienza assistenziale e religiosa. Ma di che vivevano? E non è solo una domanda retorica.

E questo induce ad una prima riflessione, emersa da diverse relazioni, sia di parte spagnola, sia di parte genovese, sul numero dei notai operanti nel-

le due città: non molto elevato in area castigliana, indice di un maggiore controllo sulle nomine, mentre da parte genovese il numero è sicuramente maggiore: le matricole pubblicate a suo tempo da Giovanna Petti Balbi¹ e gli stessi statuti del 1462 con le *additiones* del 1470, editi da me nel 1966², largamente presenti in diverse relazioni congressuali, lo dimostrano; non solo, ma stando anche all'esemplificazione prodotta dall'ampia relazione di Giovanna Petti Balbi («Il notariato genovese nel Quattrocento», pp. 91-144), i nostri notai appaiono benestanti, se non proprio ricchi, in condizione comunque di presentarsi come esponenti di un ceto sicuramente privilegiato. Le stesse aree cittadine nelle quali operano (e sull'argomento valeva la pena di considerare meglio gli indici per località elaborati da Marco Bologna in due recenti volumi³, anche se relativi ad un arco cronologico anticipato), piazze, volte, Banchi etc., sempre tenendo conto del divieto di occupare spazi già occupati da un collega⁴, potrebbero dire qualcosa in proposito. Ricordo, ad esempio, che, molti anni fa, una vecchia tesi di laurea mi permise di seguire il percorso professionale di un notaio dugentesco, che, avviata l'attività presso le torri di S. Andrea, giunse in seguito, attraverso posizioni intermedie in Canneto e in Piazza San Lorenzo, alla sede definitiva di Banchi: un percorso che dall'iniziale miseria condusse lo stesso notaio verso gli uffici pubblici e l'agiatezza; da una povera clientela contadina della val Bisagno, che si affaccia timidamente alle porte della città, ad una di ricchi mercanti, attraversando un'umanità, più o meno disponibile al contratto notarile, dei nostri vicoli. Non sono certo casuali l'arrembaggio – non è un'espressione esagerata – alle scribanie pubbliche, in patria e oltremare – tema trattato da Giustina Olgiati («Una diversa dimensione professionale: il notaio genovese nelle colonie tra XIV e XV secolo», pp. 361-376) –, appalti, subappalti e il commercio, più o meno legale, delle stesse, quali appaiono dalla relazione Savelli: sono infatti un sintomo eloquente di una sovrappopolazione notarile, in cerca sempre di un posto

¹ G. BALBI, *Sul collegio notarile genovese del 1382*, in *Miscellanea di storia ligure in onore di Giorgio Falco*, Milano 1962, pp. 281-298.

² D. PUNCUH, *Gli statuti del collegio dei notai genovesi nel secolo XV*, in *Miscellanea di storia ligure in memoria di Giorgio Falco*, Genova 1966, pp. 265-310.

³ *Notai ignoti. Frammenti notarili medievali*. Inventario, a cura di M. BOLOGNA, in *Pubblicazioni degli Archivi di Stato. Strumenti*, CIV, Roma 1988; *Cartolari notarili genovesi (150-299)*, vol. secondo. Inventario, a cura di M. BOLOGNA, *ibidem*, CXI, Roma 1990.

⁴ D. PUNCUH cit., pp. 293-294.

sicuro che la metta al riparo, sia pur provvisoriamente, dalle impellenti necessità vitali, da una parte, le assicuri prestigio e, conseguentemente, favori e agiatezza in una prospettiva futura, dall'altra.

Ma anche sul numero dei notai genovesi operanti in città nel corso dei secoli occorre andare cauti: finché non avremo un preciso censimento degli stessi, non solo attraverso i cartolari, le filze o i documenti superstiti, ma anche ricorrendo alle citazioni, datate, di loro interventi, non potremo affrontare una compiuta analisi sociologica del fenomeno; così molti percorsi di questo convegno, aperti attraverso parziali esemplificazioni e campionature limitate, diventano basi di partenza, ipotesi di lavoro sulle quali confrontarci.

Sempre a proposito di numeri e dei tentativi di individuare già nel Quattrocento la crisi del notariato, che si farebbe più marcata in epoca moderna, con inevitabile perdita di prestigio e di potere – è un tema ricorrente nelle relazioni di Vito Piergiovanni («Il notaio nella storia giuridica genovese», pp. 73-89) e di Rodolfo Savelli («Notai e cancellieri a Genova tra politica e amministrazione, XV-XVI secolo», pp. 459-484) – vorrei sommestamente e cautamente ricordare che la ben nota tesi di Melis⁵, ripresa da Piergiovanni (p. 86), sul ridimensionamento del documento notarile a favore di quello mercantile, dalla quale tuttavia lo studioso toscano eccettuava Genova almeno sino al secolo XV “avanzato”, potrà trovare conferma o meno, per la nostra città, più che in fonti normative, più che sull'esistenza dell'Ufficio di Mercanzia, in grado di giudicare – cito dalla relazione Piergiovanni (pp. 87-89) – questioni mercantili *de quibus non sit instrumentum publicum*, cause dei banchieri e di carattere assicurativo, anche se per queste ultime *confectum esset publicum instrumentum seu scriptura privata*, attraverso una puntuale verifica delle tipologie contrattuali presenti nelle filze del Quattrocento e del Cinquecento: il che non mi sembra sia mai stato fatto. Per ora mi limito a dati approssimativi sulle unità superstiti (cartolari e filze): 140 del Duecento; 340 del Trecento; 770 del Quattrocento; 2500 del Cinquecento; 5300 del Seicento parrebbero dimostrare il contrario, così come l'accento al *publicum instrumentum* assicurativo rende omaggio a quell'alta specializzazione notarile nello stesso genere di contratti, opportunamente richiamata da Costamagna nel discorso conclusivo (pp. 503-518), là dove si illustra sommariamente, ma al tempo stesso compiutamente, l'apporto del notaio a «sempre nuove forme documentali per corrispondere a nuove necessità negoziali» (p. 517).

⁵ F. MELIS, *Documenti per la storia economica dei secoli XIII-XVI*, Firenze 1972, p. 6.

E torniamo ora al confronto Genova-Siviglia, confronto che si è risolto, a mio parere, a favore della prima, non tanto per la qualità delle relazioni, quanto perché il quadro sivigliano appare più rigido, meno mobile di quello genovese. Parlare di notariato sivigliano in età colombiana significa rifarsi a quello del regno di Castiglia. Qui infatti lo stato monarchico-accentratore, posto fuori dal *Sacrum Imperium*, al quale si richiama comunque il notariato italiano, almeno quello settentrionale, con tutte le conseguenze (nomina dei notai, *fides publica*, la *potestas rogandi ubique*, con le sue gradualità limitazioni e adattamenti posti in essere dall'evoluzione dei tempi e dalla mutate condizioni politiche: è un tema caro a Costamagna), qui lo Stato impone fin dalle sue prime battute una normativa uniforme, che condiziona l'evoluzione dell'arte notarile, limitandone grandemente la stessa *fides publica*. Le ordinanze normalizzatrici dei Re Cattolici, del 1492, citate dal Pistarino (p. 9), ne sono prova eloquente. Ne soffrono in certo qual modo le relazioni di parte spagnola, efficacemente didattiche, ma scarsamente problematiche: così José Bono y Huerta («Notariado español en la época colombiana», pp. 39-72) disegna un quadro del notariato spagnolo ampio e completo, molto ben strutturato, che affonda le basi nella sua *Historia del derecho notarial español*; la relazione «Notariado y cultura» di Maria Luisa Pardo Rodriguez (pp. 145-186) resta limitata alla formazione professionale del notaio, la cui cultura è eminentemente pratica, basata su un apprendistato in «scagno», nel quale circolavano pochi libri, in genere formulari, trasmessa direttamente da un notaio al figlio o all'allievo; consisteva nell'imparare la redazione tanto in «nota» quanto in *extenso* e conseguentemente quelle «nozioni» giuridiche «strettamente» necessarie alla redazione del documento: una formazione media, acquistata con la prassi, di carattere tecnico. Siamo lontani, almeno stando alla relazione, dai notai-cancellieri umanisti, trascrittori di codici e annalisti ufficiali di cui ha parlato la Petti Balbi. Non pare manifestarsi alcuno spiraglio di fantasia, se non nella minore applicazione, in qualche caso, di modelli e formulari, non certo raffrontabile a quelle fantasia e creatività prospettate da Costamagna per Genova, con la quale tuttavia esistono non poche analogie: tendenza endogamica del notariato (v. le matricole della Balbi e le stesse dinastie dei Credenza e degli Stella da lei illustrate nel corso della sua relazione), un apprendimento a bottega, ipotizzabile anche attraverso gli statuti del 1462 e la relazione di Carlo Carosi («L'accesso al notariato a Genova in età colombiana: procedure d'esame, nomine ed immatricolazione», pp. 327-343), imposizione di candidati da parte del potere politico (ancora le relazioni Petti Balbi e Carosi).

Con la «Diplomatica notarial» di Pilar Ostos Salcedo (pp. 187-212), che esamina tutte le diverse fasi di redazione del documento notarile, entriamo nel vivo della problematica, anche se essa si presenta già in chiave moderna. Le ordinanze regie del 1503 (p. 192) condizionano ed esauriscono praticamente la pratica notarile: obbligo di tenere un registro (perché? prima non era obbligatorio? non c'è risposta); di scrivere per *extenso* la nota (e questa è già una novità); di leggerne alle parti e davanti ai testimoni il testo; di far firmare le stesse parti e i testimoni, oltre, naturalmente, alla firma del notaio stesso e dei suoi collaboratori. Se aggiungiamo, col Pistarino (p. 8), che fin dall'anno prima un'altra ordinanza dei Re Cattolici sanciva l'obbligo della custodia presso gli stessi uffici notarili dei protocolli, il discorso sembra concluso. Dico sembra, perché alla teoria non sempre corrisponde la pratica; è un dubbio, ben documentato, che si pone la stessa relatrice spagnola (p. 194), ripreso da Savelli, là dove scrive (p. 476) «che bisogna essere sempre molto guardinghi nel valutare il valore delle fonti normative: non si può infatti scambiare ciò che queste affermano con quanto avveniva nella realtà». L'*extenso* delle ordinanze regie tollera infatti molte eccezioni, come l'assenza in molti contratti dell'annotazione *fecho*, *hecho* o *sacado*, che corrisponde alle nostre lineature, segnalazioni dell'avvenuta consegna alle parti dell'*instrumentum*, non esclude necessariamente la loro redazione in *mundum*: tutte situazioni ben conosciute, che la ricca bibliografia sul notariato genovese aveva già ampiamente preso in considerazione.

Il richiamo alla prudenza di Savelli, combinato con alcune osservazioni di Piergiovanni (pp. 76-77) a proposito della nota opera del Torelli sulla diplomatica comunale, consente di riaprire un discorso, varie volte ripreso tra Costamagna e me, sulla presenza del notaio al servizio del Comune. Se, infatti, l'affermazione del Torelli, in gran parte costituita su fonti normative, che i documenti comunali «non hanno valore di atti pubblici per ragione dell'autorità che li emana, bensì in quanto scritti secondo norme determinate da persone che il potere legittimo ha rivestite della facoltà di emanare atti in forma pubblica: i notai» e che solo lentamente, nel periodo podestarile, si sarebbe fatto strada il concetto dell'atto pubblico tale in forza dell'autorità che lo emana (podestà, giudice, vicario) può valere, e vale, per gran parte dell'Italia padana, in alcuni comuni marittimi, come hanno dimostrato gli studi di Banti per Pisa, di Costamagna e di chi vi parla per Genova e Savona⁶, si avverte

⁶ O. BANTI, *Per la storia della cancelleria del Comune di Pisa nei secoli XII e XIII*, in «Buletino dell'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo e Archivio Muratoriano», 73 (1962),

una notevole precocità, fino a rovesciare, in senso favorevole al Comune, il rapporto notaio-Comune. Se la situazione più arcaica configurava una prospettiva riduttiva per quest'ultimo, non così appare a Genova, dove, caso mai, si assiste al contrario: che dire infatti dei cosiddetti "pubblici testimoni", o *testatores*, istituiti nel 1125⁷, che dovevano firmare alcuni documenti come lodi consolari e testamenti dopo la *completio* notarile? dei *signa* particolari adottati dalla cancelleria genovese, studiati dal Costamagna⁸? e dello stesso uso del sigillo comunale, la bolla plumbea, già accertato negli anni Trenta-Quaranta del secolo XII, in un primo tempo, in un secondo, sicuramente a partire dal 1193 (ma è già attestato in un documento del 1174), del sigillo cereo? I due sistemi coesisteranno, almeno fino alla metà del secolo XIII⁹.

Tutto quanto detto a proposito del rapporto funzionale che si instaura ben presto nel comune genovese (il primo cancelliere sicuramente documentato appare già nel 1132¹⁰) non significa tuttavia riduzione dell'autonomia notarile. In questa prima fase comunale il notaio apporta al Comune la sua tecnica e la sua professionalità, delle quali lo stesso comune avrà bisogno per secoli. Il secondo ventennio del secolo XII, a partire cioè del 1122, quando, stando a Caffaro¹¹, si istituisce un primo embrione di cancelleria, appare sempre più determinante per la costituzione di una burocrazia comunale e per lo stesso notariato: si attua il passaggio dalla *charta* all'*instrumentum* con

pp. 141-163 (anche in IDEM, *Studi di storia e di diplomazia comunale*, Roma 1983, pp. 57-77); G. COSTAMAGNA, *La convalidazione delle convenzioni tra comuni a Genova nel secolo XII*, in «Bullettino dell'Archivio Paleografico Italiano», n.s., I (1955), pp. 111-119 e *Note di diplomazia comunale. Il "Signum Communis" e il "Signum Populi" a Genova nei secoli XII e XIII*, in *Miscellanea di storia ligure in onore di Giorgio Falco* cit., pp. 105-115 (entrambi anche in IDEM, *Studi di paleografia e di diplomazia*, Roma 1972, pp. 225-235; 337-347); D. PUNCUH, *Note di diplomazia giudiziaria savonese*, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s., V (1965), pp. 7-12.

⁷ Sui pubblici testimoni cfr. *Annali genovesi di Caffaro e de' suoi continuatori*, a cura di L.T. BELGRANO e C. IMPERIALE DI SANT'ANGELO, Roma 1890-1929 (F.I.S.I., 11-14 bis), I, p. 23; G. COSTAMAGNA, *La scomparsa della tachigrafia notarile nell'avvento dell'abbreviatura*, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s., V (1965), p. 25 (anche in IDEM, *Studi* cit., p. 314) e D. PUNCUH, *Note* cit., p. 8.

⁸ V. sopra, nota 6.

⁹ G. BASCAPÈ, *Sigilli medievali di Genova*, in «Bollettino Ligustico», XIII (1961), pp. 17-20. Per il documento del 1174 v. *Codice diplomatico della Repubblica di Genova*, a cura di C. IMPERIALE DI SANT'ANGELO, Roma 1936-1942 (F.I.S.I., 77, 79, 89) II, nn. 89-90.

¹⁰ Cfr. D. PUNCUH, *Liber privilegiorum Ecclesiae Ianuensis*, Genova 1962, nn. 11, 12.

¹¹ *Annali* cit., I, p. 18.

relativa scelta del cartolare¹²; si avverte la normalizzazione della scrittura, che abbandona certi arcaismi della vecchia corsiva¹³; si redigono i "libri iurium"¹⁴; è documentato l'uso dei "libri consulatus", seguiti più tardi da quelli "potestarie", e "iteragentium"¹⁵; sono introdotti sia il sigillo, sia i "pubblici testimoni"¹⁶ che resisteranno per circa un secolo. Tutte scelte che, pur attuate in gran parte attraverso i notai, denotano un preciso disegno politico volto a definire e consolidare in forma autonoma le strutture comunali genovesi.

Un altro tema, già sfiorato dalla relazione Pistarino e sviluppato da Alfonso Assini («L'archivio del collegio notarile genovese e la conservazione degli atti tra Quattro e Cinquecento», pp. 213-228), è quello della conservazione della documentazione notarile. Non è solo un tema archivistico, perché esso comporta conseguenze diplomatiche di rilevante spessore. Penso in particolar modo alle conclusioni, tratte da Cencetti e Costamagna a proposito della conservazione in archivi delle prime redazioni del documento notarile (*rogationes* a Bologna, notule o manuali a Genova)¹⁷; penso soprattutto alle conseguenze archivistiche che il passaggio dalla *charta* all'*instrumentum* ha

¹² Cfr. G. COSTAMAGNA, *La triplice redazione dell'instrumentum genovese*, Genova 1961 (*Notai liguri dei secoli XII e XIII*, VIII); anche in IDEM, *Studi cit.*, pp. 237-302; IDEM, *Il notaio genovese tra prestigio e potere*, Roma 1970 (*Studi storici sul notariato italiano*, I), pp. 33-96.

¹³ È un argomento meritevole di approfondimento, ma basta un esame superficiale sui cartari dei monasteri di San Siro e di Santo Stefano, conservati nell'Archivio di Stato di Genova, per cogliere il radicale mutamento che si attua nelle scritture notarili in questo periodo.

¹⁴ Sull'origine dei "libri iurium", anticipata agli anni Quaranta del secolo XII da Antonella Rovere, contrariamente all'opinione corrente che l'attribuiva a Iacopo de Balduino (o Baldovini), podestà di Genova nel 1229, v. A. ROVERE, *I "libri iurium" dell'Italia comunale*, in *Civiltà comunale: libro, scrittura, documento*. Atti del convegno, Genova, 8-11 novembre 1988 («Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s., XXIX/2, 1989), p. 193 e sgg.; *I libri iurium della Repubblica di Genova*. Introduzione, a cura di D. PUNCUH e A. ROVERE, Genova-Roma 1992 (*Fonti per la storia della Liguria*, I; anche in *Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Fonti*, XII), pp. 17-42.

¹⁵ D. PUNCUH, *Note cit.* p. 9; G. COSTAMAGNA, *Il notaio cit.*, p. 131; *I libri iurium*, Introduzione cit., p. 51.

¹⁶ V. sopra, note 7 e 9.

¹⁷ G. CENCETTI, *La "rogatio" nelle carte bolognesi. Contributo allo studio del documento notarile italiano nei secoli X-XII*, in «Atti e memorie della Deputazione di Storia Patria per le Province di Romagna», n.s., VII (1960), pp. 17-150; ora in *Notariato medievale bolognese*. Tomo I, Scritti di Giorgio Cencetti, Roma 1977, pp. 217-352 (*Studi storici sul notariato italiano*, III); G. COSTAMAGNA, *La triplice redazione cit.*; IDEM, *Il notaio cit.*, pp. 217-218.

sicuramente comportato. Le testimonianze dirette più antiche e sicure dell'esistenza di un archivio notarile, riprese da Assini dagli studi di Costamagna, che per Genova restano ineguagliabili e insuperabili, anche se qualche piccola breccia potrà essere aperta qua e là («bisogna pur lasciare qualcosa agli altri» soleva dire un grande Maestro, Giorgio Falco), tale comunque da non incrinare l'impianto globale, devono comunque essere arricchite da altre, indirette, che anticipano di molto la costituzione di un archivio genovese. Sappiamo infatti che già nel 1233 si identifica in Oberto Doria il *privilegium comunis claves tenentem*¹⁸; si tratta comunque di documenti pubblici comunali, e il dato è già di per sé interessante, ma si deve pur considerare che le numerose estrazioni in *publicam formam* nei "libri iurium" di documenti appartenenti ai secoli XII e XIII, condotte da notai diversi dai rogatari, in particolare da Lantelmo, operante negli anni 1233-1235, da cartolari *imbreuiaturarum* o *imbreuiationum* di notai defunti, implicano necessariamente l'esistenza di un deposito degli stessi se non di un vero e proprio archivio; così come alla stessa esistenza devono riferirsi i mandati generali di estrazione, emessi dalle autorità comunali, ben prima delle norme del 1304 che riguardano la "volta" dove venivano conservati i cartolari dei notai defunti (p. 217). E poco importa, al momento, che si tratti di archivi comunali o gestiti dal collegio notarile. Ma in fondo questi sono solo dettagli.

Maggior rilievo invece meritano le osservazioni di Assini a proposito dei notai giudiziari e della distinzione tra *acta* ed *instrumenta* quale emerge anche dalla pandetta dei notai *combustorum*. I confronti effettuati tra la pandetta, la serie dei notai antichi e le citazioni di atti giudiziari rilevate da diversi strumenti gli consentono di accertare che fin verso il 1340 tali atti vengono in genere richiamati solo attraverso l'ufficio, senza indicazione cioè del notaio redattore (*scriptura publica in actis consulatus burgi* o *de actis publicis consulatus civitatis*) e che parallelamente, in questa stessa epoca, si trovano nei cartolari notarili strumenti in cui, su richiesta del beneficiario della sentenza, vengono riportate una sintesi dell'iter processuale e la stessa sentenza; la situazione muta dopo il 1340, quando nei riferimenti gli atti giudiziari verrebbero identificati attraverso il solo nome del notaio.

Questi dati lo inducono a pensare «a modalità di conservazione differenti per gli atti giudiziari e per quelli notarili: cioè che gli atti giudiziari fossero conservati presso gli uffici di appartenenza e che questi non offrissero garan-

¹⁸ A. ROVERE, I "libri iurium" dell'Italia comunale cit., p. 172, nota 50.

zie di conservazione sufficienti, dal momento che si ricorreva all'espedito di farne trascrivere il contenuto tra gli strumenti» (p. 223).

La tesi è senz'altro suggestiva, ma forse andrebbe un po' sfumata. Per poterla suffragare meglio occorrerebbe porre a confronto sicuri atti giudiziari con strumenti che ne riportano la sintesi. Il che non mi pare sia stato fatto... Mancano atti giudiziari? Possibile che non ne siano rimaste tracce? Ma non è la sola obiezione. Occorre riandare indietro nei secoli: già nei "libri iurium" appaiono spesso richiami equivoci a documenti tratti ora da *libri consulatus* o *potestarie*, tout court, ora dagli stessi libri, talvolta identificati con gli anni, talvolta attraverso i nomi dei rogatari¹⁹; ancora, e siamo maggiormente in tema, ben prima del 1340, si trovano pergamene di notai addetti al *consulatus burgi* che redigono una stessa sentenza, con sintesi del procedimento giudiziale, ora in forma di originale con proprio *signum*, ora in forma di copia estratta de *actis publicis consulatus burgi*, accompagnata dal *signum* della stessa magistratura²⁰. Infine, lo segnalava la Rovere fin dal 1979²¹, alla fine del Trecento Antonio di Credenza autentica uno stesso documento sia in forma di originale... *interfui et rogatus composui et scripsi*, sia in forma di copia autentica... *extractum de actis publicis cancellarie comunis Ianue, videlicet de foliatio instrumentorum compositorum per me notarium et dicti comunis Ianue cancellarium*, accompagnando l'originale col proprio *signum* notarile, con quello della cancelleria (allora il *Rex dominus Ianue*) la copia. Tutti questi casi, diplomaticamente simili, pongono seri problemi alla tradizione del documento, implicando sempre una duplicità di tradizione conseguente ad una duplicità dell'origine.

Ma è proprio così? Personalmente non sono affatto convinto, soprattutto per il caso di Antonio de Credenza e di altri simili presentati dalla Rovere: trattandosi di atti pubblici, ritengo corretta l'ipotesi della studiosa che il cancelliere abbia attinto, in entrambi i casi, agli atti pubblici della cancelleria genovese, ai *Diversorum* cioè, da lui stesso redatti. Quanto alle diverse forme di autenticazione, in forma di originale o di copia, non saprei ancora formulare una precisa ipotesi, tanto meno dare una risposta convincente. Se tale duplicità di autenticazione sia da porre o meno in relazione alla destinazione di

¹⁹ *I libri iurium*, Introduzione cit., p. 235 e sgg.

²⁰ Archivio di Stato di Genova, Abbazia di San Siro, perg. nn. 633, 635, 636.

²¹ *Documenti della Maona di Chio* (secc. XIV-XVI), a cura di A. ROVERE, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s., XIX/2 (1979), p. 52.

tali redazioni è un problema che giro ad Antonella Rovere che sta appunto studiando l'evoluzione delle forme autenticatorie del documento genovese fino alla fine del secolo XIV. Aggiungerò solo che a Savona, all'inizio del secolo XIII, il cartolare del notaio Martino tramanda indistintamente *acta* e *instrumenta*²².

A questo punto dovrei concludere, scusandomi se mi sono lasciato prendere la mano da problematiche ben presenti da sempre, dai miei primi passi nel mondo della diplomatica iniziati quarant'anni fa, fino a trascurare di illustrare, compiutamente ed equilibratamente, come avrei dovuto, tutte le voci presenti in questo volume o almeno di ricordarle. È il caso dei notai palatini, di nomina comitale, affioranti più volte, nel corso del convegno, negli interventi di Pistarino, Petti Balbi e Savelli e in particolare in quello di Carosi, un tema sempre intrigante, soprattutto in assenza di loro cartolari; o della bella relazione, molto tecnica, di Carmen Del Camino («La escritura de la documentacion notarial en la época colombina», pp. 485-501), tutta incentrata su quella particolare, e difficile, scrittura chiamata "cortesana"; è il caso di ricordare che i cataloghi delle due mostre, genovese e savigliana, organizzate in questa occasione, che concludono il volume (pp. 519-640), offrono una vasta esemplificazione delle tematiche del convegno.

Resta comunque da dire ancora qualcosa su due temi scottanti, che percorrono pressoché tutte le relazioni di parte genovese:

- 1) il processo di espulsione dei notai dal patriziato cittadino;
- 2) alcune modifiche sostanziali della tecnica notarile conseguenti a disposizioni di legge.

Quanto al primo punto, osserva Savelli (p. 470 e sgg.) che tra Quattro e Cinquecento vigeva a Genova una duplice incompatibilità tra immatricolazione nel collegio e condizione nobiliare. Essere *de albergo*, appartenere cioè a quelle famiglie che tali si definivano, comportava l'esclusione dal collegio dei notai: le *Leges novae* del 1576 rappresentano, stando al relatore (p. 483), «la compiuta ratifica dell'evoluzione di un diverso concetto di "cittadino di governo": non si poteva essere al contempo cancellieri e uomini di governo. Non è un caso quindi che queste leggi stabiliscano contestualmente l'incompatibilità tra professione notarile e condizione nobiliare e la riserva di tutte le

²² *Il cartulario del notaio Martino, Savona, 1203-1206*, a cura di D. PUNCUH, Genova 1974 (*Notai liguri dei secoli XII e XIII*, IX).

cancellerie per gli appartenenti all'ordine non ascritto». E questo poteva essere sì, come afferma Savelli, conseguenza del venir meno della considerazione per le arti (tale era infatti il notariato, legato a filo doppio al loro mondo) anche all'interno di quell'altra parte del popolo (i *mercatores*) descritta nel primo libro della "civiltà", ma anche, e lo studioso lo avverte bene, sia dell'abbassamento culturale della categoria, sia della riduzione della stessa, attraverso la concessione degli uffici pubblici, al livello funzionariale, dipendente.

Col secondo tema concludo davvero. Giustamente Pistarino (p. 33 e sgg.) rileva le conseguenze che la riforma doriana del 1528 e i successivi decreti del 1529, '34 e '35 produssero sul notariato. L'accentramento negli organi di governo della Repubblica della *bailia eligendi notarios*, sia di quelli presentati dal Collegio notarile, sia soprattutto di qualunque altro soggetto che sembrasse meritevole ai Serenisimi Collegi, potere peraltro già esercitato anche nel secolo precedente, e soprattutto l'obbligo di sottoscrivere ogni singola imbreviatura con conseguente rovesciamento della stessa tradizione del documento consegnato alle parti che da originale diventava una copia (come del resto è oggi e come del resto veniva avvertito, sia pur confusamente e sporadicamente fin dalla fine del Trecento, sulle orme, forse, di Baldo e di Bartolo²³), produce effetti notevoli e sconvolgimenti nella prassi notarile, anche se, come insegna Costamagna (p. 516), il completamento di questo processo con la firma delle parti e dei testimoni, non venne mai accettato dai notai genovesi fino alla fine della Repubblica.

Ancora una volta il notariato trovava nella sua capacità mediatrice, accogliendo il minimo per rifiutare il massimo, il giusto adattamento ed equilibrio per riaffermare un'autonomia ormai largamente ridotta. Non c'è allora miglior conclusione che fare propria quella di Costamagna (p. 518): «Concretezza e praticità: che dire di più?».

²³ A. ROVERE, *Libri "iurium-privilegiorum, contractuum-instrumentorum" e livellari della Chiesa genovese (secc. XII-XV). Ricerche sulla documentazione ecclesiastica*, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s., XXIV/1 (1984), p. 154.